

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO RACC. 12.124

**STATUTO
della "FONDAZIONE DOMENICO CIRILLO ETS"**

- Articolo 1 - FONDAZIONE

Per volontà dell'avv. Paola De Blasio, dell'avv. Ernesto Maria Cirillo e di Jole Cirillo è costituita, ai sensi dell'art. 11 e ss. del cod. civ. nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. e in particolare degli artt. 20 e ss. del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (Codice del terzo settore), la **"FONDAZIONE DOMENICO CIRILLO ETS"**.

La Fondazione intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale e, ai sensi dell' art. 5 (lett. "i" e lett. "v") del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e intende perpetrare la memoria di Domenico Cirillo (Maddaloni 4 marzo 2007 - Napoli 8 febbraio 2025), brillante giovane, studente, rappresentante d'istituto, amato da tutti, atleta versato nelle discipline sportive in particolar modo nel basket, generoso e disponibile così in famiglia come con gli amici vecchi e nuovi.

- Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Benedetto Cariteo n. 8.

- Articolo 3 - DURATA

La fondazione ha durata illimitata.

- Articolo 4 - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale e, ai sensi dell' art. 5 (lett. "i" e lett. "v") del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, potrà esercitare le attività aventi ad oggetto:

--- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

--- promozione della cultura della legalità.

La Fondazione inoltre potrà:

---promuovere, diffondere e approfondire le arti e la cultura;

---promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, eventi culturali ed artistici e ogni altra iniziativa formativa, anche in collaborazione con le istituzioni e le università e altri enti anche del Terzo Settore;

--- di attuare iniziative culturali e di promozione sociale, anche mediante la gestione di scuole e di altre

associazioni, **proponendosi** come centro di formazione,

sostegno e promozione, in cui l'educazione in generale e in particolare l'educazione civica, la cultura musicale, la formazione dei giovani, lo sport assumano un ruolo centrale, quale formazione integrale della persona;

--- sviluppare programmi, manifestazioni, kermesse ed eventi, educativi, puntando alla centralità della persona umana nel processo di crescita dei giovani in particolare in età scolare e universitaria.

Nell'ambito di tali scopi di solidarietà sociale, la Fondazione strumentalmente ad essi:

--- promuove lo studio e l'educazione di ogni ordine e grado;

--- predispone le strutture tecniche ed amministrative per la organizzazione dei programmi inerenti al suo scopo;

--- stabilisce contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituti di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;

--- promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, concerti, eventi sportivi anche destinati a persone con disabilità, ovvero sponsorizza analoghe manifestazioni poste in essere da organismi similari e dalle istituzioni scolastiche ed universitarie;

--- promuove l'inclusività in tutte le sue forme;

--- effettua inchieste e sondaggi di opinione e promuove ricerche;

--- istituisce borse di studio;

--- cura la pubblicazione di opere, di collane, di cataloghi, di **opuscoli** illustrativi, dischi, brani musicali e file digitali;

--- intrattiene rapporti e scambi culturali con le Istituzioni le associazioni, le fondazioni che perseguono scopi similari e le parrocchie;

--- contribuisce a costituire strutture socio-sanitarie, scuole di istruzione primaria e secondaria, laboratori artigianali, artistici e musicali, centri educativi e sportivi;

--- costituisce commissioni di studi su qualsiasi problema di carattere sociale e segnatamente sull'educazione stradale;

--- cura la formazione dei giovani anche in rapporto alle forme artistiche, teatrali, musicali e culturali in genere;

--- organizza corsi finalizzati alla formazione professionale nel campo della assistenza, della formazione e del **tutoraggio** per i bambini di età neonatale ed infantile e per gli adolescenti;

--- svolge attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi al mondo del disagio infantile e giovanile;

--- organizza seminari, viaggi di istruzione e vacanze studio;

--- svolge qualsiasi altra attività comunque connessa agli scopi qui indicati.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopraindicate secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6. La loro individuazione è operata dal Consiglio d'Amministrazione.

Ai sensi degli articoli 17 e seguenti del D.Lgs n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

- Articolo 5 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'articolo 4 dell'atto costitutivo, del quale questo statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, **elargizioni** e contributi sia dai fondatori sia di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le erogazioni non destinate al potenziamento dello stesso patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali ultime erogazioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con specifiche forme che saranno in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita. Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi

dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di

finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

- Articolo 6 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo, soddisfano le seguenti condizioni: - essere di buona condotta morale; - non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; - non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; - non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno; - non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali; - non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali; - essere in regola con la normativa antimafia.. Qualora i partecipanti alla fondazioni siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

- Articolo 7 - ADESIONE DI ALTRI SOGGETTI

E' consentita l'adesione alla fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori. Chi intende essere ammesso come partecipante alla fondazione dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente: - l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.; - l'indicazione dell'attività svolta in via principale; - la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti; - l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione; L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione. L'ammissione

è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei

partecipanti alla fondazione. L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla fondazione.

- Articolo 8 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di: - partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea; - rivestire cariche sociali; - essere informati sulle attività della fondazione; - esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali; - agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017; - denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017;

- Articolo 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'organo di controllo.

La Fondazione può eventualmente istituire il Comitato Scientifico con funzioni di organo consultivo.

- Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero da tre a sette membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Primo Consiglio di Amministrazione sono scelti nell'atto costitutivo e durano in carica 5 (cinque) anni, ad eccezione del Presidente che è nominato a vita.

Spetta al Consiglio di Amministrazione in carica eventualmente allargare il numero fino al massimo statutario ma sempre in composizione dispari e per la durata restante del Consiglio in carica.

Tutte le volte che si renda necessario nominare un nuovo CDA o reintegrare il numero degli amministratori, vi **provvederanno** i Fondatori.

Ciascun amministratore diverso da quelli nominati nell'atto

costitutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Primo Presidente della Fondazione è nominato a tempo inde- terminato nell'atto costitutivo. Successivamente il Presidente sarà nominato in seno al Consiglio di Amministrazione. La sua carica durerà tre anni e sarà rieleggibile.

I Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere sono nomina- ti in seno al Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo che per il primo Consiglio di Amministrazione all'interno del quale le cariche sono quinquennali come stabilite nell'atto costitutivo.

Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno diritto soltanto a un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni d'ufficio. Quando il Fondatore non sarà più in vita, il CDA è nominato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione presa sei mesi prima della sua naturale scadenza. Allo stesso modo si procederà per le eventuali reintegrazioni del numero degli amministratori in caso di premonienza del Fondatore.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

- Articolo 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungi- mento degli scopi della Fondazione; esso ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio e per la gestione delle entra- te, nonché per la ripartizione delle rendite annuali in rap- porto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, il conto preventivo ed, entro il 30 aprile, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. Gli indicati ter- mini possono essere prorogati per un tempo non superiore ai due mesi dal Presidente, qualora particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione devolve le rendite del patri- monio al raggiungimento degli scopi sociali sulla base dei programmi annuali di attività.

I contributi e le sovvenzioni ottenute per singole manifesta- zioni o specifici programmi di attività, e quindi non desti- nate dagli elargitori all'incremento del patrimonio, sono in- vece utilizzate per la realizzazione

delle iniziative a fronte delle quali sono state concesse.

Così a titolo esemplificativo spettano al Consiglio i seguenti poteri:

- a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- b) approvare eventuali Regolamenti;
- c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed **elargizioni**, in genere, destinati alla Fondazione;
- e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
- f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
- g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
- h) nominare il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere nei casi previsti dal precedente art. 7;
- i) nominare i revisori dei conti con le maggioranze di cui al successivo art. 10;
- j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- k) istituire il Comitato Scientifico, **nominandone** componenti e coordinatore.

- Articolo 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente deve comunque convocare ogni anno almeno due sedute del consiglio, di cui una entro il mese di aprile e l'altra entro quello di ottobre, per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, comma 2.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato con avviso di ricevimento o telefax, ovvero posta elettronica con notifica di lettura, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In assenza di queste formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e può deliberare, salvo che anche un solo partecipante alla seduta non si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

-Articolo 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017,

ciascun partecipante alla fondazione può farsi rappresentare

in assemblea, da un altro partecipante alla fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla fondazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre partecipanti alla fondazione. La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione può deliberare con la presenza di almeno il 50% del totale dei soci dell'associazione. Tutte le delibere adottate, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere ritenute valide con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del c.c.:

---a) per le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

---b) per le delibere di scioglimento dell'Assemblea e devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

- Articolo 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal segretario e trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un notaio e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione.

- Articolo 15 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE - VICEPRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed è nominato per la prima volta a tempo indeterminato dai Fondatori nell'atto costitutivo e per i successivi mandati come previsto dal precedente art. 10 con le maggioranze di cui all'art. 13 di questo Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e risponde del suo operato

da- vanti al Consiglio di Amministrazione; svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) promuove e attua gli indirizzi della Fondazione stabiliti dal Consiglio;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- f) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità **tutorie**;
- h) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio;
- i) predispone le relazioni sulle attività realizzate o da realizzare da parte della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano d'età, il quale nei confronti dei terzi **legittimerà** la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare. In caso di impedimento del Vicepresidente anziano allo stesso modo farà le veci del Presidente l'altro Vicepresidente.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione o altro suo componente possono essere delegati dal Presidente per l'espletamento delle attribuzioni di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

- Articolo 16 - SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, nomina nel suo seno il Segretario che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli verranno attribuite dal Consiglio o dal Presidente. In particolare, il Segretario:

- organizza, coordina ed indirizza l'attività dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;
- partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione;
- cura la tenuta dei Libri della Fondazione.

Per il primo Consiglio di Amministrazione il Segretario è nominato a tempo indeterminato all'atto costitutivo.

- Articolo 17 - TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione, nomina nel suo seno il Tesoriere e in particolare:

- cura la contabilità della Fondazione e le relative scritture;

- intrattiene rapporti con le banche, la posta e altri istituti finanziari con poteri di firma disgiunti dal Presidente in ordine ai contratti bancari, di conto corrente, deposito, libretti aperti a nome della Fondazione, con facoltà di prelievo e accredito di somme nei limiti quantitativi fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- partecipa alle sedute del Collegio dei Revisori;

- **coadiuva** il Presidente nella predisposizione dei conti preventivo e consuntivo della Fondazione.

Per il primo Consiglio di Amministrazione il Tesoriere è nominato a tempo indeterminato all'atto costitutivo.

- Articolo 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre 2025.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

- Articolo 19 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

- Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Alla nomina dell'organo di controllo provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste. Il collegio sindacale o collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data

dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo. Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

- ARTICOLO 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono i fondatori (per tali intendendosi coloro che hanno costituito la fondazione) all'unanimità per teste. Il collegio dei

revisori, ove nominato, si compone di 3 membri. Il revisore

legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. I revisori, in particolare: - controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione; - si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva; - possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

- Articolo 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo se ne fanno richiesta congiunta almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione unitamente ad almeno un Revisore.

La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola **sinottica** nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.

La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie almeno i due terzi dei voti favorevoli tra i membri con diritto di voto del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 23 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone in possesso di una specifica competenza scientifica e/o professionale nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La durata del Comitato è triennale e le cariche in seno ad esso sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione indica fra i membri del Comitato colui che assume la funzione di Coordinatore, il quale, oltre ad aver diritto di prendere parte con voto consultivo alle riunioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una

funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale

delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

La regolamentazione delle convocazioni, delle riunioni, delle deliberazioni e delle verbalizzazioni del Comitato Scientifico segue, in quanto applicabili, le norme statutarie fissate per il Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 24 - ALBO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servizi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

- Articolo 25 - PRESIDENTE ONORARIO

La Fondazione può nominare con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario tra i soggetti iscritti all'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti. Tale carica è puramente onorifica e gratuita e comporta il diritto di prendere parte con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 26 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

- Articolo 27 - DEVOLUZIONE DEI BENI

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero a??

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- Articolo 28 - LIBRI

Sono libri obbligatori della Fondazione da numerare e vidimare in forma notarile:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;

- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori;

- il libro dei verbali del Comitato Scientifico;

- il libro dei conti preventivi e consuntivi;

La Fondazione è tenuta alla cura di tutti gli altri libri e scritture dovute per legge.

- Articolo 29 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo settore.

Napoli 10 novembre 2025

F.to: Ernesto Maria CIRILLO - Paola De Blasio - Jole CIRILLO

- Giovanni De Vivo - Annamaria MUSINO

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO(SIGILLO)

[illegible]